

**Statuti dell'Ordinariato Militare d'Italia
del 6 agosto 1987
Notiziario CEI 1987, pp. 224-234**

Art. 1. La prima regolamentazione canonica della pastorale castrense in Italia risale al 1° giugno 1915 quando la S. Sede dovette fare fronte alla già avvenuta mobilitazione dei Cappellani Militari da parte dello Stato Maggiore.

Il 6 giugno 1925 la Sede Apostolica stabilisce l'Ordinariato Militare in Italia, il quale poi con la legge 417 dell'11 marzo 1926 ebbe dallo Stato Italiano il suo primo riconoscimento, ampiamente confermato dal Concordato Lateranense nel 1929 e nella successiva legge 77 del 16 gennaio 1936. Il decreto formale della S. Congregazione Concistoriale, costitutivo dell'Ordinariato Militare, reca però la data 13 aprile 1940. La legge 512 del 1° giugno 1961, perfezionò quanto era già diventato esperienza vissuta in piena sintonia con le esigenze ecclesiali e civili dell'ambiente.

Art. 2. Ora che la Costituzione Apostolica «*Spirituali Militum Curae*» regola in modo nuovo la pastorale castrense, sono richiesti per ogni nazione statuti emanati dalla Sede Apostolica. Essi assolvono alla loro istituzionale funzione di integrare, con disposizioni particolari richieste dalla situazione nazionale, la normativa universale istitutiva di quella circoscrizione ecclesiastica che viene denominata Ordinariato Militare.

Art. 3. Per ciò che riguarda l'Italia le fonti degli Statuti, oltre che nella stessa Costituzione Apostolica e nel Codice di Diritto Canonico, vanno cercate nelle disposizioni degli accordi concordatari tra la S. Sede e lo Stato Italiano e nella legge statutale che disciplina il servizio di assistenza spirituale dei cattolici appartenenti alle Forze Armate.

Con la loro promulgazione, tutto ciò che è regolato in questi Statuti acquista valore di legge particolare ecclesiastica da osservare e interpretare alla luce del diritto universale della Chiesa.

Titolo I*

Testo ufficiale italiano.

Fonti principali di riferimento: art. 1 [32]; art. I [31], can. 30 CIC (statuti emanati dalla Sede Apostolica) È art. 3 [32]; art. I [31] (gerarchia delle fonti) È artt. 4-5 [32], art. I, 1° [31], can. 368 CIC (equiparazione; art. 5 dichiarazione dottrinale estensiva) È art. 2 [168] (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto) È art. 6 [32], art. IV [31] (giurisdizione dell'ordinario) È art. 7 [32] (obiettivi di comunione) È art. 8 [32], art. X [31] (ambito personale della giurisdizione: interpretazione estensiva dell'art. X [31]) È artt. 10-12 [32] (posizione giuridica dell'ordinario) È art. 13 [32] (designazione dell'ordinario) È art. 15 [32] (chiesa-sede dell'ordinario) È artt. 16-17 [32], art. VI [31], cann. 265 ss. CIC (peculiarità del presbitero: cfr. [71]) È art. 18 [32], art. VI.3° [31] (seminario) È artt. 19-21 [32], art. XIII.6° [31], can. 569 CIC (situazione giuridica dei cappellani) È artt. 22-28 [32], art. XIII [31], cann. 469-491 CIC (struttura della curia dell'ordinariato) È artt. 29-35 [32] (obblighi dei cappellani) È art. 36 [32], can. 495 CIC (consiglio presbiterale) È art. 37 [32], can. 502 CIC (collegio dei consultori: cfr. [74]) È art. 38 [32], art. VI.5° [31] cann. 492 ss. CIC (consiglio per gli affari economici: cfr. [77]) È art. 43, art. XIII.5° [31], cann. 511 ss. CIC (consiglio pastorale: cfr. [75]) È art. 44 [32], art. XIV [31], art. 40 § 1 [60]. (tribunale e tribunale di appello) È vedi anche l'intesa del 9 settembre 1999 tra il Ministero dell'Interno e la CEI per l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, promulgata con decreto del Presidente CEI del 30 novembre 1999 ("Notiziario CEI" 1999, pp. 415-423), in sostituzione dell'intesa sullo stesso argomento del 21 dicembre 1990 ("Notiziario CEI" 1991,

*pp. 45-49): "L'assistenza è prestata al personale della Polizia di Stato residente presso alloggi collettivi di servizio o presso istituti di istruzione" (art. 2); "L'assistenza è svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministero dell'Interno su designazione dell'autorità ecclesiastica competente, sentito il cappellano coordinatore nazionale di cui all'articolo 10. L'autorità ecclesiastica competente: a) per i cappellani

L'Ordinariato militare

Art. 4. L'Ordinariato Militare d'Italia, è una circoscrizione ecclesiale assimilata giuridicamente alle diocesi, con finalità di provvedere all'assistenza spirituale e alla cura pastorale degli appartenenti a vario titolo alle Forze Armate Italiane, di religione cattolica.

Per decreto 24 febbraio 1987 del Ministero degli Interni, esso ha la qualifica di ente ecclesiastico con personalità giuridica.

Art. 5. I fedeli dell'Ordinariato Militare che appartengono in modo continuativo o temporaneo alla struttura militare, sono una porzione del Popolo di Dio. In forza della comunione con il loro Pastore, con la cooperazione del suo Presbiterio, sono riuniti nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucarestia. Essi costituiscono così una Chiesa particolare nella quale è realmente presente e operante la Chiesa di Cristo, Una, Santa Cattolica e Apostolica.

Art. 6. Poiché la giurisdizione dell'Ordinariato Militare è personale, ordinaria, propria e nello stesso tempo cumulativa, l'Ordinariato esprime la rafforzata attenzione della Chiesa verso questo gruppo sociale cui, per le obiettive difficoltà di vita, viene data una più larga possibilità di sostegno e di scelte pastorali.

La giurisdizione castrense si esercita in modo diretto e primario nei reparti, campi, scuole, caserme, ospedali e installazioni militari.

Art. 7. L'Ordinario Militare persegue in modo speciale la comunione con le Chiese particolari che sono in Italia dalle quali provengono i suoi fedeli che ad esse non cessano di appartenere, anche durante l'inserimento nel mondo militare.

Un contributo generale e complementare alle Chiese deriva dall'impiego caratteristico nell'Ordinariato Militare: la preparazione e l'educazione cristiana dei giovani durante il servizio di leva e l'apporto di idee e di esperienza maturata nella difficile ricerca e tutela della pace.

Art. 8. Appartengono all'Ordinariato Militare e sono soggetti alla sua giurisdizione coloro che, battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, fanno parte a vario titolo dell'ordinamento militare.

In particolare essi sono:

- a) coloro che prestano servizio militare, temporaneo o continuativo;
- b) il personale civile dipendente dell'Amministrazione militare;

territoriali è la Conferenza Episcopale della regione ecclesiastica, la quale sente preventivamente i Vescovi delle diocesi interessate; b) per i cappellani degli di istruzione è il Vescovo del luogo ove si trova l'istituto di istruzione; c) per il cappellano coordinatore nazionale è la Conferenza Episcopale Italiana" (art. 3. 1); "Possono essere nominati cappellani sacerdoti che abbiano cittadinanza italiana, godano dei diritti civili e politici e siano di età non inferiore a trenta e non superiore a sessantadue anni" (art. 3. 2); "la competente autorità ecclesiastica comunica entro il 30 settembre di ogni anno: a) al prefetto della provincia capoluogo della regione civile da designazione del cappellano con competenza territoriale; b) al prefetto della provincia ove si trova l'istituto di istruzione la designazione del cappellano dell'istituto di istruzione; c) al Ministero dell'Interno la designazione del cappellano coordinatore nazionale" (art. 4); "1. Il prefetto, ove non ostino gravi ragioni, trasmette al Ministero dell'Interno entro il 31 ottobre il nominativo del sacerdote designato, informandone l'autorità ecclesiastica che gli ha comunicato la designazione. 2. Il prefetto della provincia capoluogo della regione civile deve previamente sentire i prefetti eventualmente interessati" (art. 5).

Testo: J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Capitolo XIV "Le circoscrizioni ecclesiastiche", pp. 363 ss.

Bibliografia: la stessa che per il documento precedente: vedi anche R. COPPOLA, *Lettura della "Spirituali Militum Curae" in prospettiva di norme per uno Statuto dell'Ordinariato militare in Italia*, in "Monitor Ecclesiasticus" 111, (1986), pp. 511 ss.

c) i componenti delle famiglie dei militari in servizio continuativo e del personale civile dipendente dall'Amministrazione militare, cioè i coniugi e figli anche maggiorenni, se ancora conviventi, come pure i parenti e le persone di servizio se, parimenti, abitano nella stessa casa;

d) coloro che prestano il loro servizio nell'ambito del Palazzo del Quirinale e delle residenze facenti parte della dotazione del Capo dello Stato;

e) gli allievi delle scuole, accademie ed istituti di formazione militare;

f) i militari cattolici di altri Paesi residenti e operanti in Italia qualora manchino del loro Cappellano militare;

g) i fedeli —uomini e donne, sacerdoti, membri di istituti religiosi o di società di vita apostolica, laici— che esercitano in modo permanente un servizio loro affidato dall'Ordinariato Militare. Tra essi in particolare vanno ricordati i sacerdoti collaboratori, le religiose addette agli Ospedali militari e l'Associazione PASFA.

Art. 9. Per consolidata tradizione, l'Ordinariato Militare segue il vasto movimento delle Associazioni d'Arma che chiedono la presenza e l'assistenza spirituale dei Cappellani Militari. Ogni iniziativa locale viene concordata con i Vescovi diocesani.

Titolo II

L'ordinario militare

Art. 10. L'Ordinario Militare insignito del titolo di Arcivescovo, gode dei diritti ed è tenuto agli obblighi propri dei Vescovi diocesani. Per quanto poi si riferisce alla sua posizione militare, valgono le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti in vigore.

Art. 11. L'Ordinario Militare fa parte di diritto della Conferenza Episcopale Italiana. Egli può assistere alle riunioni delle Conferenze Regionali quando si trattano problemi attinenti al suo ministero.

Art. 12. All'Ordinario Militare non sono normalmente conferiti altri uffici che possono limitare la sua azione pastorale a favore dell'Ordinariato.

Art. 13. La nomina dell'Ordinario Militare, designato e istituito dalla Sede Apostolica, viene effettuata secondo la procedura e le modalità indicate dalla legge dello Stato Italiano, conforme all'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984.

Art. 14. In caso di sede vacante o impedita, l'Ordinariato Militare è retto dal Vicario Generale, al quale competono gli stessi diritti e doveri dell'Amministratore diocesano (cann. 409430). Il Vicario Generale è tenuto a servirsi dei consultori diocesani, previsti al titolo VI n. 37 del presente Statuto, conforme al can. 502 del Codice di Diritto Canonico. Se mancasse o fosse impedito il Vicario Generale, l'incarico di Amministratore diocesano, per quanto attiene alla sola giurisdizione ecclesiastica, viene esercitato dal Cappellano eletto dal collegio dei Consultori a norma del diritto comune.

Art. 15. Chiesa principale dell'Ordinariato è il tempio di Santa Caterina da Siena a Magnanapoli, in Roma.

Titolo III

Il presbiterio diocesano

Art. 16. Il presbiterio dell'Ordinariato Militare è formato dai sacerdoti, tanto secolari che religiosi, che svolgono un servizio a carattere stabile nell'Ordinariato.

Conferisce carattere di stabilità la nomina all'ufficio di Cappellano da parte della competente autorità statale su proposta dell'Ordinariato Militare, cui è riservata l'istituzione ecclesiastica.

L'ufficio del Cappellano Militare ha termine al verificarsi delle condizioni previste dal Diritto Canonico e dalla legge dello Stato.

Art. 17. Fino a quando l'Ordinariato Militare non adotterà l'istituto dell'incardinazione, i sacerdoti del suo presbiterio appartengono a una diocesi o prelatura personale o società di vita apostolica o istituto religioso. Terminato il loro servizio di Cappellani Militari, rientrano quindi a tutti gli effetti nel loro presbiterio di origine o nell'istituto di appartenenza.

Art. 18. Pur non disponendo per ora l'Ordinariato di un proprio Seminario, i Cappellani attenderanno con sollecitudine ad una pastorale diretta a promuovere vocazioni sacerdotali, coinvolgendo sempre di più anche i laici. Una particolare attenzione sarà riservata ai seminaristi in servizio militare e ai giovani in ricerca di orientamento vocazionale.

Eventuali candidati al sacerdozio, provenienti dall'ambiente militare e che desiderano prepararsi al ministero di Cappellano, saranno avviati e seguiti presso Seminari diocesani o regionali, anche con apposite convenzioni.

Art. 19. I Cappellani dell'Ordinariato godono di uno stato giuridico e di un ruolo garantito dalla legge statale, nel totale rispetto della loro specificità di sacerdoti cattolici.

Art. 20. Stante la scarsità di Cappellani e la varietà delle esigenze locali, in alcuni ambienti possono operare Sacerdoti collaboratori, che, senza godere della posizione canonica e giuridica dei Cappellani, integrano la loro opera d'intesa con i responsabili delle strutture militari interessate. Essi vengono impegnati con il consenso dei loro Vescovi e superiori, anche con apposita convenzione, e ricevono dall'Ordinariato Militare la giurisdizione necessaria.

Art. 21. L'Ordinariato, soprattutto attraverso l'Associazione Nazionale Cappellani Militari, continua a seguire i sacerdoti Cappellani in congedo, valorizzando la loro esperienza nella multiforme opera di assistenza religiosa richiesta a vari livelli da gruppi e associazioni d'Arma.

Titolo IV *Curia dell'ordinariato*

Art. 22. La Curia dell'Ordinariato Militare ha la sua sede in Roma. È formata dal Vicario Generale, che svolge anche la funzione canonica di Moderatore di Curia, da tre Ispettori e da alcuni Vicari Episcopali, da un Cancelliere-Segretario Generale e da altri Officiali addetti.

Art. 23. Il Vicario Generale, istituito e designato canonicamente dall'Ordinario Militare secondo le norme di Legge, è nominato dalla competente Autorità statale.

Art. 24. Gli Ispettori, previsti e nominati secondo le norme di Legge, sono anch'essi designati e istituiti canonicamente dall'Ordinario Militare e vengono costituiti, durante munere, Vicari Episcopali con responsabilità settoriali.

Art. 25. Altri Vicari Episcopali; possono essere nominati dall'Ordinario Militare, con compiti specifici secondo le esigenze, a norma del canone 477, par. 1.

La nomina del Cancelliere-Segretario Generale e degli Officiali di Curia spetta all'Ordinario con scadenza «ad nutum».

Art. 26. Insieme all'Arcivescovo che lo presiede, il Vicario Generale ed i Vicari Episcopali formano il Consiglio Episcopale. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Segretario Generale con il compito di redigere i verbali e stendere gli atti relativi.

Art. 27. Oltre ai compiti che il Diritto Canonico attribuisce ad ogni Curia diocesana, è proprio della Curia dell'Ordinariato garantire quelle adempienze burocratiche che la legge italiana prevede nei confronti del personale medesimo.

Art. 28. Presso la Curia dell'Ordinariato è costituito un «fondo di solidarietà», che si regge con uno Statuto e un Regolamento approvato dall'Ordinario Militare, sentito il Consiglio Episcopale e quello Presbiterale.

Il fondo è alimentato dai contributi dei Cappellani, da eventuali apporti da parte di organismi pubblici e privati e da offerte dei fedeli.

Precipuo scopo del Fondo, oltre che promuovere la solidarietà e la perequazione tra i membri del Presbiterio è di sostenere nelle forme ritenute più idonee l'azione dei sacerdoti collaboratori e di permettere quelle iniziative, soprattutto nel campo culturale e promozionale, che non possono trovare diversa copertura.

Titolo V

Cappellani e strutture locali

Art. 29. Ai sacerdoti che dopo una adeguata preparazione al ministero pastorale nell'Ordinariato, sono stati nominati Cappellani Militari, è affidata la cura pastorale di uno o più reparti delle Forze Armate.

Art. 30. Per l'esercizio della cura pastorale dei fedeli a lui affidati, il Cappellano dispone di strutture adeguate. In particolare di un luogo per il culto, di ambienti idonei per la catechesi ed altre attività inerenti la sua funzione, in coerente applicazione del diritto alla libertà religiosa garantito dalla Costituzione italiana e richiamato dall'art. 11 dell'Accordo di revisione concordataria del 18 febbraio 1984.

Art. 31. Nelle località dove esistono più caserme e più Cappellani, vengono scelte chiese o cappelle di presidio, a servizio di tutti i fedeli dell'Ordinariato ivi residenti.

Il Cappellano del presidio viene nominato dall'Ordinario Militare che gli conferisce la giurisdizione inerente alla estensione del suo incarico. Esso, conforme al can. 543, assolve il ruolo di moderatore del gruppo di Cappellani cui è affidata congiuntamente la cura pastorale della zona. In caso di sua assenza o di impedimento, il compito è assolto a norma del can. 544.

Art. 32. I libri o registri conservati nell'archivio del Cappellano Militare sono:

- a) il libro dei battesimi
- b) il libro delle prime comunioni
- c) il libro delle cresime
- d) il libro dei matrimoni
- e) il libro dei defunti.

Art. 33. Alla chiesa di presidio confluisce tutta la documentazione relativa ai sacramenti amministrati, copia della quale regolarmente deve essere inviata alla Curia dell'Ordinariato.

Art. 34. L'Ordinariato Militare conferisce ad alcuni Cappellani la funzione di Capi Servizio o Direttori di Servizio cui si connette il compito di Delegato vescovile per Corpi Speciali o per una Grande Unità.

Il loro nome, nell'Ordinariato, è quello di Capi Servizio-Vicari locali.

La natura di tale funzione, che si richiama ai canoni 553-556 relativi ai Vicari foranei o Decani, è di carattere eminentemente pastorale e costituisce una forma di collegamento dei Cappellani con la Curia e con i Comandi periferici.

La durata del mandato, per lo stesso settore, è normalmente di cinque anni, rinnovabili una sola volta.

Art. 35. Il Cappellano nella sua qualità di quasi parroco, nelle domeniche e feste di precetto è tenuto a celebrare la Santa Messa «pro populo» secondo le prescrizioni del canone 534.

Titolo VI

Consigli presbiteriale e affari economici

Art. 36. È costituito il Consiglio Presbiterale dell'Ordinariato Militare, regolato da proprio Statuto formulato secondo i principi del diritto universale e le direttive della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 37. Il Collegio dei Consultori è costituito da sei membri del Consiglio Presbiterale scelti dall'Ordinario Militare, udito il Consiglio stesso.

Al Collegio dei Consultori, oltre ai compiti che il diritto comune gli attribuisce, è affidata la funzione di «commissione permanente» del Consiglio Presbiterale.

Art. 38. Al Consiglio per gli affari economici, nominato, composto e operante secondo quanto è previsto dal Codice di Diritto Canonico (cann. 492-493), compete in particolare la gestione dell'ente giuridico «Ordinariato Militare» nonché la disciplina e l'amministrazione del «Fondo di solidarietà» istituito presso la Curia dello stesso.

Un apposito Statuto-Regolamento determina la sua composizione, la designazione dei membri, i tempi, le modalità di convocazione e l'ambito specifico di azione.

Titolo VII

Religiose e laici nell'ordinariato

Art. 39. Poiché una Chiesa particolare è pienamente tale solo se tutte le componenti del Popolo di Dio sono cointeresate nella vita della Chiesa, l'Ordinario Militare e i suoi Presbiteri intendono dare maggiore attenzione e sviluppare adeguate strutture nell'Ordinariato per il sostegno dei diaconi, dei religiosi e dei laici. Senza di loro, infatti, mancherebbe qualcosa alla comunione ecclesiale.

Art. 40. La presenza delle Religiose negli Ospedali Militari, che è dono di grazia, assicura un prezioso apporto sul piano della testimonianza evangelica e dell'azione pastorale, soprattutto nel campo dell'evangelizzazione.

L'Ordinario Militare delega a un Vicario Episcopale il compito di seguire e sostenere le religiose.

Il Cappellano dell'Ospedale, senza interferire nella vita interna della comunità, è il primo responsabile dell'animazione spirituale e della integrazione pastorale delle religiose nell'ambiente.

Art. 41. Un importante rilievo assume la preparazione dei laici nella vita delle comunità cristiane dell'Ordinariato, senza ignorare le peculiari caratteristiche e le difficoltà conseguenti del mondo militare. Spetta infatti soprattutto ad essi l'animazione cristiana dell'ordine temporale e l'esempio di intima unione tra fede e vita anche in questo delicato settore.

Art. 42. L'Ordinariato, arricchito dalla multiforme presenza di movimenti, gruppi e associazioni ecclesiali laicali, non può mancare al suo dovere di vigilanza affinché tutto si realizzi e si svolga nel segno dell'unione alla quale presiede la carità ecclesiale. Nel rispetto delle diverse fisionomie, viste come carisma e dono dello Spirito, i Cappellani promuovono e favoriscono l'impegno di una testimonianza unitaria che si avvale dell'apporto di tutti i fedeli e che diventa segno e strumento di autentica vita cristiana.

Art. 43. A norma del diritto universale è costituito nell'Ordinariato Militare il Consiglio Pastorale come segno ed espressione dell'intera comunità. Esso è retto da un proprio Statuto e Regolamento, e rispecchia le articolazioni del Popolo di Dio nella fondamentale uguaglianza, nella diversità dei ministeri, dei carismi.

Il Consiglio Pastorale è chiamato *nazionale* per tutto l'Ordinariato; *zonale* a livello di presidio o entità assimilabile; *locale* per una determinata unità o reparto.

Titolo VIII
Tribunale

Art. 44. L'Ordinario Militare costituisce un proprio Tribunale di prima istanza con le competenze previste dalla legislazione canonica in Italia.

Il Tribunale ha sede in Roma, presso la Curia dell'Ordinariato. E' composto dal Vicario giudiziale, dai giudici, dal Difensore del vincolo che svolge pure la funzione di promotore di giustizia, e dal Cancelliere.

La nomina del Vicario giudiziale e dei Giudici è fatta dall'Ordinario Militare, a norma del canone 1422 del Codice di Diritto Canonico.

Art. 45. L'Ordinario Militare designa quale Tribunale di appello il Tribunale regionale del Lazio.

Disposizione finale

Art. 46. I presenti statuti entreranno in vigore tre mesi dopo dalla data di ratifica da parte della Santa Sede, e non potranno essere modificati senza la sua sanzione. L'Ordinario Militare, sentiti i Consigli Episcopale e Presbiterale, potrà proporre alla medesima Santa Sede tutte le modifiche che si rendessero necessarie.